





*"Servizio di gestione-manutenzione ORDINARIA delle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano sul territorio dei Comuni di Silvi Marina (TE), Città Sant'Angelo (PE), e Francavilla al Mare (CH)."*

*"Manutenzione STRAORDINARIA non programmabile dei gruppi pompanti stazioni di sollevamento e depurazione acque nere ( soffianti, compressori, riduttori, pompe, etc. ) a servizio dei comuni facenti parte del territorio comprensoriale"*

**ANNO 2022 Gennaio/Aprile**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



**Art. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto disciplina, previa l'esecuzione di controlli specialistici programmati, le operazioni di manutenzione ordinaria e correttiva delle elettropompe sommergibili installate negli impianti di sollevamento acque reflue dell'ACA, definisce inoltre le modalità relative, le procedure e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle revisioni in officina ed ha per oggetto l'esecuzione del:

1. **"Servizio di gestione-manutenzione ORDINARIA delle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano sul territorio dei Comuni di Silvi Marina (TE), Città Sant'Angelo (PE), e Francavilla al Mare (CH)."**
2. **"Manutenzione STRAORDINARIA non programmabile dei gruppi pompanti stazioni di sollevamento e depurazione acque nere ( soffianti, compressori, riduttori, pompe, etc. ) a servizio dei comuni facenti parte del territorio comprensoriale"** mediante esecuzione di tutte le operazioni, gli interventi tecnici e le prestazioni tecniche necessari a garantire il perfetto funzionamento degli impianti medesimi.
3. **La reperibilità nelle 24 ore della giornata per l'intera durata dell'appalto, compresi i giorni festivi e prefestivi, di almeno un responsabile dell'Impresa e di una squadra per lo svolgimento di lavori manutentivi di pronto intervento composta da un operaio specializzato e da un operaio qualificato.**

Tali servizi verranno espletati sia su ordini scritti, telefonici e verbali da parte del Servizio Tecnico ACA e/o su segnalazione Teleallarme GSM per i sollevamenti di Silvi, Città Sant'Angelo e Francavilla.

**A tal proposito la ditta appaltatrice dovrà dotarsi di Due cellulari aziendale di reperibilità 24/24h su cui programmare le chiamate di allarme GSM (messaggi SMS) del telecontrollo dei sollevamenti acque nere di Silvi, Città Sant'Angelo e Francavilla, e per redigere ODM aziendale.**

L'elenco degli impianti di sollevamento e dei relativi gruppi pompanti, oggetto dell'appalto, è riportato in allegato al presente capitolato e ne costituisce parte integrante.

Gli impianti di sollevamento n.36 di Silvi, n.18 di Città Sant'Angelo e n.38 di Francavilla al Mare per un totale di 92 (novantadue) impianti con le caratteristiche dei gruppi pompanti sono allegati al presente Capitolato d'appalto.

Ogni impianto equipaggiato con sommergibili Flygt (per gli impianti di Silvi e Francavilla) Caprari e Flygt (per gli impianti di Città Sant'Angelo) è corredato da automatismi del tipo a galleggiante e/o sonde piezoresistive con centraline per il regolamento dei periodi di funzionamento, il tutto è centralizzato a quadri elettrici posti in prossimità degli stessi, (si precisa che gli impianti in parte sono dotati di telecontrollo).

**Art. 2**  
**AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo annuo dell'appalto di € 39.278,50 (euro Trentanove278/50) di cui € 267.,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I lavori stimati nella perizia guida possono variare in misura considerevole, in rapporto alle esigenze ed evenienze che dovessero manifestarsi nel periodo di durata dei lavori senza che per questo l'Impresa possa trarre ragione per indennizzi o compensi di sorta, trattandosi anche di interventi non prevedibili, l'appalto avrà una durata di 4 mesi dal perfezionamento del contratto, sarà possibile prolungare l'affidamento per ulteriori 4 mesi ma comunque non oltre il l'impegno di spesa assunto .

Lavorazioni previste:

A) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento delle reti fognanti dei Comuni di Silvi Marina, Città Sant'Angelo e Francavilla al Mare.

B) Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione a servizio dei Comuni facenti parte del territorio comprensoriale.

**Art. 3**  
**DEFINIZIONE DELL'APPALTO**  
**CATEGORIE E TIPO DEI SERVIZI**

Per Manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti del patrimonio oggetto dell'appalto e da effettuarsi secondo intervalli di tempo definiti nel presente appalto e sulla base di specifiche prescrizioni (manuale d'uso e manutenzione, normative, leggi e regolamenti, ecc.).

Comprende, inoltre, tutti gli interventi, forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio o pericolo



Gli obbiettivi prestazionali consistono nel mantenere/migliorare lo standard qualitativo iniziale (cioè quello presente al momento della consegna degli impianti) inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d'uso dei macchinari e componenti, che devono essere comunque in grado di assicurare la funzionalità e utilizzo degli impianti.

La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui esecuzione risponde alla rilevazione di uno stato di avaria ed ha come scopo il ripristino dell'entità del guasto oltre operazioni di "pronto intervento" che hanno come obiettivo primario il ripristino del funzionamento degli impianti e deve essere effettuato subito.

L'appalto prevede, pertanto, l'effettuazione di: "Interventi in regime di Reperibilità "

#### Art. 4

### DIREZIONE TECNICA E PERSONALE D'ESERCIZIO

La ditta appaltatrice dovrà indicare un Responsabile Tecnico di adeguata conoscenza del territorio, per assicurare il regolare funzionamento degli impianti.

Il nominativo degli incaricati della direzione tecnica dovranno essere comunicati al Committente **almeno tre giorni prima dell'inizio del servizio**, presentando la documentazione attestante le seguenti prescrizioni.

Il personale addetto all'esercizio degli impianti in maniera continuativa, dovranno essere operai specializzati elettricisti/elettromeccanico, possedere attestato in corso di validità di PES come norma CEI 11/27 , in possesso di attestato corso manutentore cabine MT/BT come da norma CEI 78-17 in corso di validità su almeno uno dei due dipendenti, oltre un bagaglio di esperienza perlomeno pluriennale e perfetta conoscenza delle macchine su cui dovranno operare ed essere in numero adeguato al servizio da svolgere, ovvero minimo due elettricisti/elettromeccanici, implementando di due figure qualificate elettrico/elettromeccanico, dal 01 Maggio al 30 Settembre, aventi il corso PAV come da norma CEI 11/27 in corso di validità, preferibilmente con conoscenza delle macchine su cui dovranno operare.

Il personale addetto all'esercizio degli impianti dovrà indossare opportuna divisa recante la scritta della ditta appaltatrice. La reperibilità nelle 24 ore della giornata per l'intera durata dell'appalto, compresi i giorni festivi e prefestivi, di almeno un responsabile dell'impresa e di una squadra per lo svolgimento di lavori manutentivi di pronto intervento composta da un operaio specializzato e da un operaio qualificato. L'impresa dovrà fornire all'ACA S.p.A. i numeri telefonici presso cui il responsabile dell'impresa ed i componenti della squadra saranno sempre reperibili. Tutti i numeri telefonici di cui sopra dovranno essere comunicati per iscritto all'ACA S.p.A. e alla direzione Lavori/Direzione operativa con cadenza bimestrale, avvisando tempestivamente eventuali modifiche.

#### Art. 5

### MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è tesa a mantenere efficiente ed in buono stato gli impianti, senza richiedere particolari lavori di riparazione o di modifica.

La manutenzione ordinaria ricomprende tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione di istruzione delle case madri costruttrici delle macchine e apparecchiature installate, nonché le operazioni specificate, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature a corredo del mezzo di pronto intervento con la sostituzione e l'utilizzo di materiali di consumo d'uso corrente, e specificatamente:

#### a) visite di controllo TAB 1;

**Nella manutenzione ordinaria si intende compresa la rimozione urgente delle elettropompe installate nel caso di avaria delle stesse.**

Le visite di controllo di cui al punto a) vanno eseguite con la cadenza sotto indicata:

- 36 impianti di Silvi, i 38 di Francavilla al Mare e i 2 di Città S. Angelo denominati Saline 1 (Est) e Saline 2 (Ovest)  
Periodo da 01.05 al 30.09:
- n. 1 visita giornaliera compresi i giorni festivi ;
- periodo che va dal 01 Ottobre al 30 Aprile;
- n. 1 visita ogni due giorni dal lunedì al sabato;
- Gli altri n. 15 impianti che si trovano nel territorio di Città Sant'Angelo N 1 visita settimanale in tutto l'arco dell'anno.

**Non saranno riconosciute all'Appaltatore i costi per eventuali interventi d'emergenza oltre alle normali visite giornaliere e/o settimanali.**

Nella manutenzione ordinaria e comprese nei prezzi dell'appalto rientrano anche:

1) la sostituzione di materiali elettrici all'interno dei quadri per potenze fino a 9 kW quali (lampade spia quadro, contattori, relè termici, trasformatori circuiti aux, portafusibili, relè di scambio) ad esclusione delle sonde di livello, sonde piezoresistive, centraline di comando e telecontrollo ecc.



Tutti i materiali per quadri di potenza > 9 KW prima di essere sostituiti dovranno essere visionati e autorizzati dalla D.L.

Tra le operazioni di manutenzione ordinaria sono da comprendere:

1. Deviazione ed interruzione del traffico mediante collocazione della prescritta segnaletica, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale e relativa regolarizzazione in caso di interruzione totale;
2. Apertura dei chiusini manualmente o mediante autogrù;
3. Allontanamento di eventuali corpi galleggianti e smaltimento a discarica degli stessi;
4. Interruzione dell'alimentazione elettrica alle pompe da esaminare o eventualmente alle stazioni di sollevamento precedenti o nella linea.
5. Controllo efficienza dei telecomandi e dei registratori di livello e ripristino funzionalità degli stessi.
6. Controllo delle apparecchiature di trasmissione a distanza, qualora presenti, e ispezione camere statore elettropompe.
7. Controllo periodico di funzionamento Gruppi Elettrogeni impianti di sollevamento e del relativo automatismo.
8. Pulizia delle aree adiacenti gli impianti di sollevamento e le cabine di trasformazione con taglio dell'erba mediante decespugliatori.
9. Controllo flusso acque reflue in arrivo (ogni sensibile riduzione del flusso dovrà essere tempestivamente segnalata alla D.L). Inoltre dovranno essere attivate idonee procedure per l'eliminazione delle cause e per evitare sversamenti negli impianti precedenti.
10. Pulizia delle griglie manuali installate nei pozzetti ingresso vasca.
11. Controllo usura e rumorosità dei chiusini
12. Controllo usura e registrazione delle guide di scorrimento
13. Controllo usura e tenuta dei piedi di accoppiamento
14. Controllo e sistemazione di tutte le parti metalliche corrose (staffe di ancoraggio, catene di sollevamento, ecc.).

La Ditta, entro sessanta giorni dalla data di consegna lavori, dovrà rimettere elenco dettagliato completo di numeri di matricola e tipologia di tutte le elettropompe degli impianti di sollevamento di Silvi, Città S. Angelo e Francavilla, impegnandosi ad apportare aggiornamenti ogni qualvolta vi sia una sostituzione ed a comunicare all'ACA la tabella aggiornata

**Clausola speciale:** la estrazione di una o più elettropompe in caso di accertata avaria che richiede il trasporto in officina, poiché provoca il fuori servizio dei circuiti connessi, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla D.L. In caso di stretta urgenza, si può derogare da quanto detto nel capoverso precedente, sempreché la comunicazione venga effettuata entro un ora dalla estrazione stessa con qualsiasi mezzo di informazione

La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata da una squadra di almeno due tecnici per 7 mesi da Ottobre a Aprile e minimo quattro tecnici di cui due elettricisti e due elettromeccanici per 5 mesi da Maggio a Settembre dotati di almeno un automezzo con gru di ql. 20 i quali avranno il compito di eseguire le operazioni di estrazione, pulizia, controllo quadri avviamento e posa delle elettropompe.

Ogni giorno di lavoro ordinario documentato da un rapporto giornaliero dei lavori eseguiti sugli impianti di Silvi Città Sant'Angelo e Francavilla al Mare, dovrà essere consegnato mensilmente alla D.L. La squadra dovrà essere adeguatamente attrezzata per il controllo delle elettropompe, così come prescritto dalla casa costruttrice.

Per ogni elettropompa estratta dovrà essere stilato uno specifico rapporto di lavoro in due o più copie, che dovrà essere firmato dal caposquadra e controfirmato da un responsabile tecnico dell'ACA, che ne tratterrà una copia.


Il rapporto di lavoro dovrà riportare il tipo di macchina controllata, la matricola, l'eventuale denominazione sull'impianto, e il numero delle ore di funzionamento, qualora non fosse installato un contaore dovrà essere montato dalla Ditta. Dovrà inoltre riportare i risultati dei controlli ed ispezioni secondo le tabelle.

Nel corso del ciclo di manutenzione ordinaria l'Appaltatore dovrà compilare ogni semestre una relazione basata su schede macchine per ogni elettropompa installata e testata, mirata a fornire un giudizio sullo stato dei principali componenti della pompa, evidenziare le anomalie rilevate (preferibilmente su un disegno spaccato della elettropompa) evidenziare gli eventuali componenti in stato di usura, esporre i dati elettrici rilevati, fornire una lista di interventi correttivi ed una lista delle pompe da inviare in officina per revisione.

**Durante le visite giornaliere dovranno essere eseguite le operazioni di controllo riportate nella TABELLA 1 allegata al presente capitolato, con registrazione su appositi registri in dotazione a ciascun impianto.**

#### Art. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intende per manutenzione straordinaria l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento e miglioramento degli impianti alla normalità mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,



revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti, compreso il ripristino della funzionalità di organi meccanici, statici e di movimento, la sostituzione dei gruppi pompanti in avaria compreso il rimontaggio del gruppo nuovo e/o in nolo (griglie, caroponti sedimentatori, coclee, nastri trasportatori, ecc.).

In riferimento alla sostituzione temporanea di elettropompe ( ad esclusione degli impianti allegati al presente Capitolato) e macchinari da riparare che avverrà con macchine dello stesso tipo e caratteristiche, tutti gli oneri per le operazioni di rimozione dei macchinari da riparare, l'installazione e la disinstallazione dei macchinari sostitutivi e la reinstallazione dei macchinari riparati, saranno riconosciuti con l'applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara

Nell'ambito della manutenzione straordinaria, (riparazione elettropompe, rifacimento camere di manovra, sostituzione tubazioni e valvolame anche per impianti non oggetto del presente appalto) alla Ditta Appaltatrice verrà riconosciuto il costo di pezzi e parti di ricambio se non presenti nell'elenco prezzi, sulla base dei prezzi del listino ufficiale in vigore della Ditta Costruttrice scontati del ribasso offerto in sede di gara.

L' Impresa per i lavori di manutenzione straordinaria dovrà inoltre fornire alla D.L. idonea ed esauriente documentazione fotografica delle riparazioni effettuate, nonché tutti i documenti inerenti trasporto e consegna delle parti di ricambio acquistate dalla casa Costruttrice per ogni riparazione effettuata in modo che le stesse possano essere allegate allo stato di avanzamento lavori.

La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire negli impianti in affidamento per ripristinarne nel più breve tempo possibile il perfetto funzionamento garantendo **un tempo d'intervento entro le due ore** da segnalazioni sia telefoniche, che mail **nel periodo Invernale e entro 1 ora nel periodo Estivo**.

## Art. 7 RIPARAZIONI IN OFFICINA

### I procedura

Le elettropompe per le quali si rendesse necessaria la riparazione in officina dovranno essere segnalate al Committente, che ne autorizzerà l'eventuale trasporto in officina e lo smontaggio.

Il preventivo di riparazione dovrà essere effettuato precisando :

- > ogni parte di ricambio ritenuta necessaria, specificata per singolo codice
- > l'importo di manodopera per lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia della pompa con idropulitrice
- > gli importi delle eventuali specifiche lavorazioni ( ad esempio: essiccazioni statore, applicazione rivestimenti ceramici, applicazioni pasticche termiche, tornitura giranti.

Ogni preventivo con allegata esauriente documentazione fotografica sarà sottoposto a specifica approvazione.

### 2) Parti di ricambio e lavorazioni

Le parti di ricambio sostituite nel corso della manutenzione straordinaria e della riparazione di elettropompe dovranno essere originali della casa produttrice delle stesse e soggette alla garanzia della casa costruttrice. In particolare se non riavvolti saranno accettati solamente statori originali.

Il Committente si riserva di effettuare appropriati controlli relativamente ai ricambi utilizzati dall'Appaltatore, che sarà tenuto a mostrare i giustificativi richiesti, ed inoltre alla consegna dei lavori dovrà fornire (se in possesso ) un elenco dettagliato dei materiali di ricambio giacenti in magazzino

L'Azienda ad insindacabile giudizio si riserva di ordinare direttamente i materiali di ricambio necessari alle riparazioni di qualsiasi marca e tipo di macchine direttamente dalle Case Costruttrici

### 3) Collaudo

Le elettropompe riparate dovranno poter essere collaudate, dietro specifica richiesta del Committente con emissione di un relativo bollettino. I valori rilevati dovranno essere riportati sia come valore numerico che in forma grafica.

L'Appaltatore dovrà inoltre essere in grado di sottoporre le elettropompe ai seguenti test: prova di tensione applicata, in accordo alle norme IEC 34-1 ( CEI 2-3), prova isolamento motore, tramite "Megger" a 500 o 1000V. misura resistenza avvolgimenti. Per ogni elettropompa riparata, reinstallata e messa in funzione dovrà essere redatto in duplice copia firmato e controfirmato dal caposquadra e dal responsabile tecnico un verbale di accertamento e funzionamento per la verifica delle caratteristiche del gruppo

Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle elettropompe dovranno essere utilizzate le specifiche attrezzature raccomandate dalle case costruttrici ( estrattori, coni, viti, piastre, tamponi, ecc.), al fine di evitare di provocare ulteriori danni involontari.



Art. 8  
**SOSTITUZIONE TEMPORANEA ELETTROPOMPE E MACCHINARI**

Durante il periodo contrattuale la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione temporanea di elettropompe e macchinari in riparazione con macchine dello stesso tipo e caratteristiche senza alcun costo aggiuntivo per il Committente. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà disporre di elettropompe e macchinari utili allo scopo.

La riparazione di elettropompe temporaneamente sostituite dovrà comunque avvenire entro **quindici giorni** dall'autorizzazione da parte della DL, includendo in tale termine le operazioni di reinstallazione in sede delle stesse, fatte salve le cause di forza maggiore che giustifichino il ritardo.

Per ogni singolo lavoro, trascorso tale periodo, specialmente per gli impianti principali, data l'urgenza l'ACA S.p.A. ha facoltà di sospendere la riparazione e di proseguirlo con personale proprio o di un'altra impresa specializzata del settore, addebitando all'Impresa appaltatrice, oltre le penalità maturate ogni altro danno provocato dal ritardo.

Ogni modifica strutturale degli impianti dovrà essere comunicato tempestivamente alla direzione lavori

Art. 9  
**SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPE OBSOLETE O MOLTO DANNEGGIATE**

Durante il periodo contrattuale il Committente potrà richiedere la sostituzione di elettropompe obsolete o molto danneggiate con altre nuove di analoghe caratteristiche di propria fornitura. L'Appaltatore non potrà addebitare il costo dello smontaggio in officina della macchina sostituita e sarà tenuto a rottamarla su semplice richiesta del Committente previo verbale

**Art. 10 DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio di gestione avrà la durata di 12 mesi a far data dal verbale di consegna lavori, mentre per la riparazione dei gruppi pompanti previo consenso dell'ente Appaltante fino ad esaurimento fondi a disposizione e potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante alle stesse condizioni di aggiudicazione e previa espressa determinazione qualora ciò risultasse necessario per completare le procedure di riaffidamento dell'appalto.

*L'Ente Appaltante inoltre, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di prorogare il servizio per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni del contratto in essere anche solo per un solo Comune.*

**DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**Art. 11 - Subappalto**

**Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:**

- a) **è fatto assoluto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla relativa gara.**
- b) **è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;**
- c) **è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti struttura, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 48, del D.Lgvo n. 50/2016, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto; e i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in



possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del predetto D.P.R., il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/98.

2 ***Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.***

3 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

***5 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dall'importo del contratto di subappalto.***

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese per:

- a) fornitura di materiale;
- b) fornitura anche di opere di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate che comunque dovranno essere autorizzate dal Consorzio anche in riferimento alla vigente normativa per la lotta contro la delinquenza di stampo mafioso.

## **Art. 12 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo al D.lg.vo 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. ***Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29.04.1995, n. 139, convertito dalla legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).***



### Art. 13 - Pagamento dei subappaltatori

1 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

### Art. 14

#### PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti hanno un funzionamento continuo nei dodici mesi dell'anno solare;

### Art. 15

#### INIZIO DEL SERVIZIO E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI - TERMINE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà dare inizio al servizio entro giorni dieci dal ricevimento della comunicazione di avvenuto affidamento del servizio, anche nelle more della stipula del contratto, previo "verbale di consegna degli impianti e di inizio del servizio" di cui al terzo comma del presente articolo redatto in contraddittorio a seguito di convocazione da parte del Direttore Tecnico. Nel giorno e nell'ora fissata nella comunicazione, l'Impresa Appaltatrice invierà sul posto un incaricato, munito dei necessari poteri per ricevere in consegna gli impianti.

Si fissa una penale pecuniaria nella misura di €. 250,00 (euro duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo dell'inizio del servizio dalla data stabilita. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro decurtate dalla liquidazione degli importi.

Alla consegna degli impianti, cabine ed installazioni, di cui al precedente art. 1 (Oggetto dell'appalto), si procederà alla presenza della Ditta Appaltatrice e del Responsabile del Tecnico dell'Ente Appaltante e verrà redatto regolare verbale.

Al termine dell'appalto verrà redatto il "verbale di ultimazione del servizio e di riconsegna degli impianti" con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Dopo la firma dei verbali nessuna riserva o contestazione potrà essere mossa circa lo stato degli impianti e apparecchiature.

### Art. 16

#### MODALITÀ DEL SERVIZIO E PENALI

Il servizio dovrà essere garantito giornalmente, nei modi e termini stabiliti nel presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire negli impianti in affidamento, e ripristinarne nel più breve tempo possibile il perfetto funzionamento salvo motivi tecnici giustificati.

Sarà applicata una penale di euro **150,00** per le prime due ore di ritardo successive alle prime due ore dalla chiamata, e euro/ora **300,00** per le successive ore. Qual' ora il numero del personale impiegato risultasse inferiore a quello richiesto nel presente capitolato, verrà applicata una penale di euro **500,00**, qual' ora tale carenza si verifica per tre volte, si procederà alla rescissione contrattuale per gravi inadempienze, senza che l'appaltatrice possa vantare alcuna richiesta economica.

### Art. 17

#### INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi sono fissi ed invariabili non trova applicazione l'istituto della revisione prezzi.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende ogni e qualsiasi onere, anche se non previsto dal contratto e dal presente Capitolato, occorrente per dare il servizio compiuto, nella forma migliore secondo le modalità previste dal contratto, dal presente Capitolato, dall'offerta e dalle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. A discrezione dell'Ente gli impianti di sollevamento e installazioni connesse eventualmente attivati nel corso del contratto, potranno essere integrati nella gestione riconoscendo l'addizionale dell'importo di contratto che sarà calcolata da parte dell'Ente stesso.

### Art. 18

#### CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e regolato dal presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche degli impianti e delle macchine da gestire, delle condizioni e modalità per eseguire le prestazioni e comunque di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo delle prestazioni.



L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dell'affidamento del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio secondo le migliori norme e sistemi.

#### **Art. 19 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni dalle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Dovrà inoltre applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in ordine ai servizi svolti.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Il personale addetto alla gestione degli impianti in numero di due dovranno indossare opportuna divisa come detto al precedente articolo 4 (Direzione tecnica e personale d'esercizio).

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che, per motivi oggettivi e documentati, non sono in grado di svolgere le attività di cui al presente capitolato.

Per le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

#### **Art. 20 CONTROLLO DEL SERVIZIO**

L'Ufficio tecnico dell'Ente Appaltante preposto al controllo potrà procedere in qualunque momento all'accertamento del corretto svolgimento del servizio; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti.



In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'adozione degli atti di pagamento.

## Art. 21 PAGAMENTI

L'adozione dell'atto di liquidazione degli importi è subordinato al verbale di regolarità del servizio svolto ovvero al visto di regolare svolgimento del servizio, sia per la quantità che per la qualità, apposto sulle fatture dal Responsabile dell'ufficio competente.

I pagamenti della gestione ordinaria verranno effettuati con rate trimestrali, dietro presentazione della fattura e liquidati entro sessanta giorni dalla data della presentazione di detta fattura.

I pagamenti della gestione straordinaria di tutti gli interventi, contabilizzati con le norme di riferimento contenute nel presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, al raggiungimento di un importo non inferiore ad **EURO 2.000,00** (duemila/00), con allegata copia del rapporto di lavoro, la distinta degli interventi effettuati con l'elenco dettagliato di tutti i materiali sostituiti, nonché delle relative bolle di consegna delle parti di ricambio acquistate dalla casa Costruttrice per ogni riparazione effettuata, di documentazione fotografica degli interventi, dietro presentazione di fattura, entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

1. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
2. La rata di saldo, unitamente agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di ultimazione lavori.

## Art. 22 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, diritti di segreteria, etc.) e dei documenti relativi alla gestione del servizio fino al verbale di cui al precedente art. 15 (Inizio del servizio e consegna degli impianti - Termine del servizio).

Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice:

- -tutti gli oneri relativi al personale, quali stipendi e salari secondo le tariffe vigenti, oneri assicurativi e previdenziali, etc;
- -gli oneri relativi alla eventuale consulenza di un ispettore proveniente da ditte fornitrici di elettropompe installate sugli impianti per la verifica dei gruppi, a seguito della quale dovrà consegnare al Committente un adeguato dettagliato rapporto
- -il rifacimento degli schemi elettrici dei quadri e delle cabine di trasformazione e degli impianti di terra ( se non disponibili) da ubicare all'interno dei quadri e delle cabine. Una copia dei disegni dovrà essere consegnata su cartaceo e su CD o pen drive alla D.L.
- installazione tabelle antinfortunistiche, cartelli e segnalazione paline di terra;  
l'istituzione di un deposito -magazzino-ufficio dove saranno tenute a cura e spese dell'impresa adeguate scorte di materiale di pronto intervento. Nel sopradetto deposito magazzino l'impresa si impegna a mantenere specialmente nei giorni festivi e prefestivi a propria cura e spese tutti i mezzi d'opera e attrezzature che si rendessero necessarie per l'esecuzione di qualsiasi lavoro inerente la manutenzione affidatagli. In caso di associazione temporanea di impresa la capogruppo dovrà possedere singolarmente almeno il 60% dei requisiti sopra citati.

Entro tre mesi dalla presa in consegna degli impianti l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere al rilievo esatto delle opere e della consistenza delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti, nonché alla verifica ed eventuale aggiornamento degli schemi elettrici esistenti ( comprese le cabine MT/BT) ed alla completa redazione di quelli mancanti. Sarà inoltre cura dell'Impresa provvedere all'aggiornamento degli schemi riportando immediatamente le eventuali modifiche realizzate nel corso della gestione.

Copia della suddetta documentazione dovrà essere consegnata all'Amministrazione in versione cartacea ed informatica.

Nel corso della gestione, l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare all'Amministrazione, previa verifica delle modalità di funzionamento, eventuali carenze degli impianti sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico e proporre le eventuali modifiche per migliorare la funzionalità e gestibilità.

L'Amministrazione sottoporrà la proposta dell'Impresa appaltatrice alle opportune verifiche tecniche, facendo eventualmente propria la proposta o formulando soluzioni alternative.

L'Amministrazione potrà ordinare all'Impresa appaltatrice l'esecuzione delle modifiche sulla base di specifici preventivi preliminari, oppure potrà ordinarle ad altre ditte.



**Art. 23**  
**ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Sono a carico dell'A C A S.p.A i seguenti oneri:

- a) fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- b) canoni per il funzionamento degli impianti di teleallarme;
- c) autobotte, compreso conducente e carburante, per la pulizia dei pozzetti e delle vasche di accumulo prevista al n. 10, comma 3 del precedente art. 6 (Manutenzione ordinaria).
- d) Sostituzione chiusini in ghisa pozzetti in caso di rottura

**Art. 24**  
**RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I. e le norme C.E.I. per quanto compatibili, nonché i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della esecuzione del servizio in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette prestazioni e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli operai addetti che dei terzi che dovessero per ordine dell'Impresa o per ordine dell'Amministrazione recarsi sugli impianti.

Dovrà pertanto controllare anche se gli impianti sono già omologati e verificati periodicamente da un Ente abilitato, che gli impianti siano in regola e vengano mantenuti in tale stato per tutto il periodo di gestione, nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro vigenti.

Nel caso di inosservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Tecnico dell'Ente Appaltante potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere la fornitura restando la ditta medesima tenuta a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

**Art. 25 CAUZIONE E GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D.L.vo 50/2016 nel testo in vigore, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento ( un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della stessa da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La polizza si intende svincolata ed estinta di diritto automaticamente con l'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione

L'Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno dalla data di consegna dei materiali, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dei materiali stessi e che non si siano precedentemente manifestati.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Committente.

**Art. 26**  
**CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero contestazioni fra il Committente e l'Appaltatore si procederà alla risoluzione delle stesse, in via amministrativa, a norma del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine della fornitura, saranno risolte secondo le modalità previste dal presente capitolato, dalla deliberazione di affidamento della fornitura e dalla precedente deliberazione, nonché dalla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza della fornitura oggetto del presente capitolato, il foro competente è quello di Pescara.



**Art. 27**  
**OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 formano parte integrante e sostanziale del contratto anche se non vengono ad esso allegati; il presente Capitolato Speciale e l'offerta della ditta aggiudicataria formano parte integrante e sostanziale del contratto e vengono ad esso allegati.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e dei criteri di applicazione;
- delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI ed UNI);
- « dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in ordine ai servizi svolti.

**Art.28**  
**GARANZIA**

Tutte le parti sostituite nel corso dei cicli di manutenzione o delle riparazioni in officina saranno soggette a garanzia di mesi sei.

**Art. 29**  
**CONDIZIONI GENERALI**

Noi prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei servizi nei tempi e modi prescritti. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

**Art. 30**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**  
**Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo

**Art.31**  
**SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. l'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n° 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza, all'ACA SpA., le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio.

**Art. 32**  
**PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei



- rischi di al D.L.vo 81/2008 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.
  3. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei principi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 33

##### Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08.
2. *I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12.06.1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24.06.1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.*
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 34

##### ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103 D.L.vo 50/2016, l'appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa (**deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA**) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi all'esecuzione dei lavori
2. La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### Art. 35

##### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;



- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
- l) nel caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dalla DD.LL. superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.
- m) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- n) qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale o si verificano frequenti ritardi nell'ultimazione dei singoli lavori,
- o) quando si verificano danni all'ACA SpA., ai Comuni in gestione o a terzi, per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

2. Quando, sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, l'ACA S.p.A. potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

In relazione a quanto stabilito al comma 1, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di Consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3 Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario

- tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.


4 Comunque, quando sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, l'ACA S.p.A. potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.



TABELLA 1

Visite di controllo giornaliere	
Componenti da mantenere	Operazioni da eseguire
Pompe + accessori	Controllo buon funzionamento <b>Rumorosità- vibrazioni</b> ( è una verifica che, a pompa immersa, si esegue ad orecchio allo scopo di evidenziare macchine particolarmente rumorose Controllo galleggianti e/o sonde piezoresistive <b>Misura assorbimento</b> sulle tre fasi con pinza amperometrica digitale ( non da strumento da quadro) - sostituzione eventuale di componentistica elettrica per quadri Elettrici di cui all'Art. 5 > 9KW - controllo perfetta efficienza condotte di collegamento -Controllo valvole di ritegno e saracinesche -Controllo fattore di potenza e quadri di rifasamento se funzionanti





Azienda Consortile Acquedottistica  
VAL PESCARA - TAVO - FORO

Aca Spa



**APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE  
NERE COMUNI LITORANEA E INTERO  
COMPRESORIO IN GESTIONE**

**ANNUALITA' 2022 – Gennaio / Aprile**

**PROGETTO DEFINITIVO Art. 23 DLGS 50/2016**

**REAZIONE A DEDICAZIONE**

Pescara li 15/12/2021



Progettisti  
Ing. Livello – Geom. A. Luciani

## RELAZIONE – QUADRO ECONOMICO

L'appalto disciplina, previa l'esecuzione di controlli specialistici programmati, le operazioni di manutenzione ordinaria e correttiva delle elettropompe sommergibili installate negli impianti di sollevamento acque reflue dell'ACA, definisce inoltre le modalità relative, le procedure e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle revisioni in officina.

In Particolare il servizio prevede interventi sulle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano, tali servizi verranno espletati sia su ordini scritti, telefonici e verbali da parte del Servizio Tecnico ACA e/o su segnalazione Teleallarme GSM per i sollevamenti di Silvi, Città Sant'Angelo e Francavilla.

Considerato che, soprattutto nei periodi estivi Aca ha necessità di integrare il proprio personale manutentivo sulle attività di controllo impianti di sollevamento, come meglio specificato nel Capitolato Speciale D'Appalto, al fine di prevenire interruzioni di servizio che potrebbero causare problematiche igienico – sanitarie ed ambientali.

**Gli impianti di sollevamento dei comuni litoranei sono 85, n.34 di Silvi, n.17 di Città Sant'Angelo e n.34 di Francavilla al Mare.**

La manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti del patrimonio, comprende, inoltre, tutti gli interventi, forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio o pericolo.

La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui esecuzione risponde alla rilevazione di uno stato di avaria ed ha come scopo il ripristino dell'entità del guasto oltre operazioni di "pronto intervento" che hanno come obiettivo primario il ripristino del funzionamento degli impianti e deve essere effettuato in tempi brevi.

Il servizio di gestione avrà la durata di mesi 4 a far data dal verbale di consegna lavori o ad esaurimento fondi.

### QUADRO ECONOMICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI
		€
<b>A) Lavori</b>		<b>€ 39.278,50</b>
Servizio di Gestione	€ 39.278,50	
A1) Incidenza Oneri manodopera	€ 19.278,00	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 267,75	
<b>B) Somma a Disposizione</b>		
B1) Iva	€ 3.927,85	
Totale Somma e Disposizione		<b>€ 3.927,85</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 43.206,35</b>

Pescara, 15/12/2021



Ing. Lorenzo Livello

Geom. Arturo Luciani





Azienda Consortile Acquedottistica  
VAL PESCARA - TAVO - FORO

Aca Spa



**APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE  
COMUNI LITORANEA E INTERO  
COMPENSORIO IN GESTIONE**

**ANNUALITA' 2022 Gennaio/Aprile**

**PROGETTO DEFINITIVO Art. 23 DLGS 50/2016**

**PERIZIA DI STIMA**


Pescara li 15/12/2021



I Progettisti  
Ing. G. Livello - Geom. A. Luciani

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
<b>A</b>		<b>Interventi Programmati</b>						
1	V V.10	Operazioni di manutenzione ordinaria di cui alla Tabella 1 del Capitolato Speciale D'Appalto Controlli settimanali - Ottobre/Aprile 17 * 70 * 3 Controllo settimanale Città S. Angelo 17 * 15	3.570,000 255,000 <b>Totale Cad 3.825,000</b>	9,38	53,69	5,04	19.278,00	35.878,50 (91,34%)
2	Z Z.100	MANUTENZIONI Servizio di Reperibilità Settimanale 17	17,000 <b>Totale Cad 17,000</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (8,66%)
		<b>Totale Interventi Programmati Euro</b>						<b>39.278,50</b>
		Importo Lavori Euro						39.278,50
		Importo manodopera Euro					19.278,00	





**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
<b>A - Interventi Programmati</b>	<b>39.278,50</b>		<b>19.278,00</b>	<b>49,08</b>
IMPORTO LAVORI Euro		39.278,50	19.278,00	49,08
Importo manodopera non soggetta a R/A Euro	19.278,00			
Oneri generici Euro	267,75			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	19.732,75			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>39.278,50</b>		

